

**COMUNE DI VALSAMOGGIA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO DEL MERCATO  
STORICO CON HOBBISTI  
“MOSTRA MERCATO DEL VECCHIO E DELL'ANTICO”  
REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ARTE E DELL'INGEGNO  
*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18/12/2019***

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento
- Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione
- Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 5 – Adempimenti per gli hobbisti
- Art. 6 – Assegnazione degli spazi
- Art. 7 – Utilizzo degli spazi
- Art. 8– Concomitanza con la sagra del Tartufo
- Art. 9– Affidamento in gestione a terzi
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Norme finali e rinvio

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto del D. Lgs 114/98, della L.R. 12/1999 (come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23), della deliberazione di Giunta Regionale n. 844/2013, della deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2019, contenente le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti e le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019, ad eccezione di quanto previsto al comma 2.

2. La disciplina delle attività rientranti nella vendita di opere del proprio ingegno creativo segue le norme specifiche a questa riferite nel presente regolamento.

3. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del Mercatino storico con hobbisti di Valsamoggia, località Savigno, dedicato alle cose antiche e usate, denominato “**Mostra mercato del vecchio e dell'antico**” (di seguito chiamato *Mercatino*), istituito secondo i principi e il procedimento indicati all'art. 7 co. 1 della citata L.R. 12/1999 e come da definizione dell'art. 6 co.1 lett. c. ter della medesima legge e del contiguo e coevo **Mercato dell'arte e ingegno** (di seguito chiamato *Arteingegno*)

4. Nel Mercatino è ammessa esclusivamente l'esposizione, lo scambio e la vendita di:

a) cose vecchie ed usate quali: *biciclette, motociclette e ricambi, mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.,*  
oggetti da collezione

b) articoli di modernariato e collezionismo quali:

*filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine, riproduzioni di animali e prodotti simili;*

c) prodotti di antiquariato, ai sensi del D.Lgs 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Nell'Arteingegno sono ammessi anche:

d) oggetti di qualsiasi genere prodotti dagli operatori in possesso di autocertificazione nella quale si dichiara che la merce esposta o esposta per la vendita è "*opera del proprio ingegno creativo*", ai sensi dell'art.44, comma 2, del regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio comunale di Valsamoggia n.10 del 10/03/2015;

5. Ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n.95 del 19/12/2017, in merito alla occupazione di suolo pubblico e relativamente al rispetto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645 (legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993, n°205 (legge Mancino) ed eventuali norme successive adottate in tale senso è fatto divieto di vendita di materiale che esplicitamente richiami e sostenga l'ideologia fascista, qualora le merci non rientrino nelle categorie di cui al precedente comma.

6. Il Mercatino e l'Arteingegno perseguono la seguente finalità: animazione e valorizzazione del territorio in quanto occasione di incontro e di aggregazione per le persone, concorre alla frequentazione del capoluogo e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate

## **Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento**

1. Il Mercatino e l'Arteingegno si svolgono nel capoluogo di Savigno la seconda domenica dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre e nelle prime tre settimane di novembre, nei giorni definiti con successivo atto di definizione della Giunta comunale, ai sensi dell'art.1, comma 3 del Reg.com 10/2015 cit..

2. Gli orari del Mercatino e dell'Arteingegno sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art.28, co. 12 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n.1368 e successive modificazioni. Nell'ordinanza saranno indicati gli orari di esposizione e vendita, di allestimento delle attrezzature e di sgombero dell'area, nonché le eventuali fasce orarie minime di svolgimento dell'attività.

3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di mercato o modificare gli orari dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

4. In casi contingibili e urgenti e quando si verificano intemperie di particolari intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, la giornata del Mercatino viene considerata nulla.

## **Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione**

1. Le aree del Mercatino e dell'Arteingegno sono individuate nella planimetria allegata al presente regolamento, nella quale sono evidenziati, per ogni via interessata, il numero e la collocazione dei posteggi (*art. 7 co. 1 L.R. 12/1999*), La superficie è definita per tutti essere di ml.4 x ml.3;

2. Nella planimetria, la zona identificata in colore rosso è destinata all'Arteingegno, in cui trovano posto gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e coloro che sono in possesso di autocertificazione attestante la vendita di opere dell'arte e dell'ingegno mentre la zona identificata in colore azzurro è destinata al Mercatino, con gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e gli hobbisti in possesso di tesserino identificativo:

- n. 49 posteggi nella zona rossa dell'Arteingegno

- n. 216 posteggi nella zona blu del Mercatino, di cui:
    - 15 destinati al commercio su aree pubbliche, identificati in via Roncadella consecutivamente dal n.212 al n.226 compresi
    - 201 destinati agli hobbisti,
- secondo la planimetria allegata al presente regolamento.
3. Ferma restando l'area complessiva destinata al Mercatino e all'Arteingegno, come delimitata nella planimetria allegata, il numero complessivo dei posteggi, la loro numerazione, la dislocazione e le dimensioni, possono essere aggiornati con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art.1, comma 3 Reg.com. 10/2015 cit.
  4. Le aree antistanti agli esercizi commerciali non possono comunque essere utilizzate in quanto assegnate agli operatori commerciali in sede fissa che allestiscano un proprio spazio espositivo a seguito del pagamento della relativa quota comprensiva di occupazione di suolo pubblico o tengano comunque aperto l'esercizio nella giornata del Mercatino e dell'Arteingegno;
  5. Durante il Mercatino e l'Arteingegno è vietata qualsiasi forma di commercio itinerante.

#### **Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare**

1. Sono ammessi a partecipare al Mercatino soltanto gli operatori che espongono i prodotti di cui all'art.1, a cui sia stato assegnato uno spazio espositivo e che abbiano regolarmente pagato il corrispettivo di partecipazione e che siano:
  - a) commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999 o della comunicazione di subingresso, iscritti per l'attività di commercio su aree pubbliche al registro imprese della C.C.I.A.A. ed in possesso della SCIA ex art. 126 del TULPS (R.D. 773/1931);
  - b) hobbisti così come definiti dall'art. 7 bis della L.R. 12/1999: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore;
  - c) al massimo tre operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, così come definita sub a), del settore alimentare, per la vendita di dolci.
2. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenni, in possesso del tesserino identificativo previsto all'art. 7 bis, comma 3 e 5, della L.R. 12/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. Sono ammessi a partecipare all'Arteingegno soltanto gli operatori che espongono i prodotti di cui all'art.1, a cui sia stato assegnato uno spazio espositivo e che abbiano regolarmente pagato il corrispettivo di partecipazione e che siano:
  - a) commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999 o della comunicazione di subingresso, iscritti per l'attività di commercio su aree pubbliche al registro imprese della C.C.I.A.A. ed in possesso della SCIA ex art. 126 del TULPS (R.D. 773/1931);
  - b) operatori in possesso di autocertificazione attestante la vendita di Opere dell'Arte e dell'Ingegno (ai sensi dell' art. 4, comma 2 lettera h del Dlgs 114/98);

#### **Art. 5 – Adempimenti per gli hobbisti**

1. Ai sensi della L.R. 12/1999 gli hobbisti ammessi a partecipare devono, oltre agli obblighi dell'art. 7 del presente regolamento:
  - a) esporre il tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
  - b) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
  - c) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a euro

250,00;

d) accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino;

e) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;

f) devono essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.

#### **Art. 6 – Assegnazione degli spazi**

1. L'assegnazione dei posteggi è annuale, ha validità nel periodo da marzo – o dal momento della sottoscrizione successiva – a dicembre e si perfeziona con il rilascio dell'atto efficace per l'annualità di riferimento e con il pagamento della quota, stabilita in €86,00 per ciascun posteggio;

L'assegnazione è personale e non può essere compravenduta né alienata né ceduta a qualsiasi titolo e con qualsiasi atto inter vivos;

2. Nel Mercatino, l'assegnazione dei posteggi riservati al commercio ambulante avviene con il metodo della spunta, ai sensi dell'art.18 del reg.com. 10/2015 cit.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti avverrà nell'annualità di prima applicazione del presente regolamento riconoscendo alla persona fisica l'anzianità maturata nel Mercatino nell'anno precedente sul medesimo posteggio. Negli anni successivi, si opererà attraverso sorteggio, con priorità a chi non ha partecipato all'edizione precedente in modo da garantire il criterio di rotazione di cui all'art. 7 bis, comma 8 della L.R. 12/1999.

4. Nell'Arteingegno, l'assegnazione dei posteggi avviene riconoscendo l'anzianità maturata nel Mercatino nell'anno precedente sul medesimo posteggio, secondo le modalità individuate nell'atto di Giunta comunale. Successivamente, l'assegnazione avviene utilizzando il criterio di priorità temporale della richiesta;

5. Nei casi di cui all'art. 2 comma 4, se l'annullamento della giornata del Mercatino avviene dopo la vidimazione dei tesserini, i posteggi non si considerano assegnati, pertanto all'hobbista viene riconosciuta la validità della vidimazione per una successiva partecipazione al Mercatino.

6. è obbligatorio segnalare, entro il venerdì precedente la data del Mercatino e dell'Arteingegno, la propria assenza dal posteggio avuto in assegnazione annuale. In alternativa è obbligatorio fornire idonea documentazione giustificativa da cui si evinca di non aver potuto segnalare l'assenza nei tempi di cui al capoverso precedente, entro sette giorni dalla data di svolgimento.

7. Gli operatori che non hanno un posteggio in assegnazione, al fine di occupare un posteggio del mercatino e dell'arteingegno temporaneamente libero per la singola giornata, devono iscriversi on line alla spunta entro le ore 8.00 del venerdì antecedente la domenica di svolgimento.

La graduatoria della spunta ha validità nell'annualità del Mercatino e viene aggiornata per ogni giornata.

L'ordine di iscrizione a ciascuna graduatoria del Mercatino (la prima composta dagli operatori di commercio su aree pubbliche e la seconda composta dagli hobbisti) è determinato applicando i criteri di cui all'art.18, comma 5, lett.a), b), c) del reg.com. 10/2015 cit.. in quanto applicabili, per la scelta del posteggio eventualmente libero.

L'ordine di iscrizione alla graduatoria dell'Arteingegno è determinato applicando il criterio della priorità temporale della richiesta.

Non è possibile l'occupazione di un posteggio temporaneamente libero del Mercatino presentandosi alla domenica mattina, senza essere stati inseriti nella graduatoria della spunta per la giornata.

8. Ferme restando le disposizioni generali del presente articolo, la definizione delle modalità di assegnazione; la quantificazione e la composizione della quota; la specificazione dei criteri di cui ai commi 2), 3), 4), 5); le modalità del sorteggio; la definizione delle modalità di cui ai commi 6) e 7) sono realizzate con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art.1, comma 3 Reg.com. 10/2015 cit.

## **Art. 7 – Utilizzo degli spazi**

1. Gli occupanti dei posteggi devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) obbligo di pagare la quota forfettaria, comprensiva della tassa di occupazione del suolo pubblico nonché di eventuali spese per servizi accessori, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia;
- b) obbligo di lasciare pulito il posteggio occupato e raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- c) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;
- d) divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi, tranne che durante le operazioni di carico e scarico che, per gli abbonati, devono essere concluse entro le ore 9 e per gli altri espositori entro un'ora dall'assegnazione. Durante l'allestimento dello spazio espositivo è vietato occupare anche temporaneamente le aree espositive limitrofe.
- e) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro;
- f) divieto di esporre, scambiare, vendere prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 1 del presente regolamento;
- g) obbligo di indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- h) obbligo di agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- i) obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
- j) obbligo di esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione o SCIA o comunicazione o dichiarazione notoria o il tesserino identificativo;
- k) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
- l) divieto di lasciare incustodito lo spazio assegnato o di abbandonarlo prima dell'orario di chiusura del Mercatino, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività.

2. È altresì vietato condividere il proprio spazio con altri espositori.

E' vietata la vendita e/o lo scambio di oggetti in metallo pregiato, pietre preziose, armi, materiale esplosivo e combustibili.

È altresì vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa

3, Al fine di agevolare le operazioni di controllo, i partecipanti devono avere al seguito la documentazione attestante l'effettuazione del pagamento.

4. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area fieristica e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

## **Art. 8– Concomitanza con la sagra del Tartufo**

1. Ai sensi dell'art.13 comma 1, Reg.com. 10/2015 cit., nelle prime 3 domeniche di novembre la Mostra Mercato coincide con la Sagra del Tartufo e dei posteggi vanno temporaneamente trasferiti in quanto utilizzati da operatori della Sagra.

Gli espositori sono informati di questo disagio già all'atto dell'assegnazione annuale ed hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio disponibile con priorità rispetto alla spunta.

2. Anche la definizione delle modalità dello spostamento sono realizzate con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art.1, comma 3 Reg.com. 10/2015 cit.

### **Art. 9– Affidamento in gestione a terzi**

1. L'amministrazione comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà affidare a soggetti esterni, anche ad associazioni senza finalità di lucro iscritte nel registro comunale o in registri metropolitani o regionali ed operanti a livello locale, la gestione del Mercatino e la promozione di iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione dello stesso.

### **Art. 10 – Sanzioni**

1. Il mancato pagamento della quota forfettaria comporta l'impossibilità di assegnazione dello spazio espositivo.

2. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/Scia/comunicazione o l'attività di hobbista senza il tesserino identificativo o con tesserino identificativo privo della vidimazione relativa al Mercatino in corso di svolgimento, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 114/98, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. La vendita di prodotti non appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 del presente regolamento è punita con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 2 del D.Lgs.114/98 ossia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

3. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee costituisce violazione dell'art. 14 del D.lgs 114/1998, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis co.7 della L.R. 12/1999, ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 22 co. 3 del D.Lgs.114/1998 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

4. Le seguenti violazioni alle norme indicate nel presente regolamento (art. 5 co. 1 lett. a, b c, f) sono punite con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, co. 12, della L.R. 12/1999, ossia con il pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00:

a) non esporre al pubblico il tesserino identificativo o non esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza

b) non consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che si intende vendere, barattare, proporre o esporre

c) vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00

d) assenza del titolare del tesserino nel posteggio, salvo casi di sostituzione temporanea

5. Le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento (art. 7 co. 1 lett. b,d,e,h, i,k) sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00:

a) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;

b) tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi;

c) richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;

d) non agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;

e) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;

f) manomettere, alterare o danneggiare il suolo pubblico, nonché gli eventuali arredi e piante presenti. Il trasgressore deve comunque provvedere a sue spese al ripristino di quanto danneggiato.

6. Si applica la diffida amministrativa di cui all'art. 7 bis della L.R. 21/1984 introdotto dall'art. 8 della L.R. 4/2013, prima della contestazione delle violazioni previste dal presente articolo ai commi 3, 4, 5 lett. a) b) c) e)

7. Le violazioni alle norme del presente regolamento non citate nei precedenti commi e per le quali non sia prevista specifica sanzione da normativa sovraordinata o da altri regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00.

8. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

**Art. 11 – Norme finali e rinvio**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti e della norma che innova la disciplina del riuso, e si applica a partire dal momento dell'avvio della edizione annuale del Mercatino e dell'Arteingegno, tenendo conto della necessaria unitarietà di disciplina per ciascuna edizione annuale.
2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni e, per gli operatori professionali anche, per quanto compatibili, le norme del regolamento del commercio su aree pubbliche n.10/2015 cit.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali disciplinanti la medesima manifestazione e con lo stesso in contrasto.

PLANIMETRIA MOSTRA MERCATO DEL VECCHIO E DELL'ANTICO  
LOCALITA' SAVIGNO - TAVOLA SUD



**TIPOLOGIA**


- AUT.COM.AA.PP-OPERE ARTE E INGEGNO.
- **HOBBIISTI**
- POSTEGGI OCCUPATI
- STRUTTURE PUBBLICHE

**Legenda**

scala 1:1000



PLANIMETRIA MOSTRA MERCATO DEL VECCHIO E DELL'ANTICO  
LOCALITA' SAVIGNO - TAVOLA NORD



TIPOLOGIA

Legenda

- AUT.COM.AA. PP-OPERE ARTE E INGEGNO.
- MORISTI
- POSTEGGI OCCUPATI

scala 1:1000

